



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Tutti i Rischi per gioiellieri - orefici - orologiai banchi di metalli preziosi ed argentieri

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Area Riservata	pag. 2
Glossario	pag. 3
Condizioni generali di contratto	pag. 7

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Atti dolosi (relativamente alla Sezione "Furto e Rapina")

Danni materiali e diretti alle cose assicurate, nonché alle pareti, solai, serramenti e relative serrature dei locali della dimora assicurata, cagionati dai ladri in occasione di furto e rapina.

Collezioni

Si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contenuto

il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, impianti non fissi (di prevenzione e/o allarme, trasformatori di corrente, adattatori ecc...), armadi forti, casseforti, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, effetti personali, documenti personali, oggetti pregiati, preziosi, come di seguito definiti, denaro, provviste di famiglia, elettrodomestici compresi i relativi accessori di pertinenza (es. tubi di carico o scarico), e quant'altro di inerente l'abitazione comprese rivestimenti e moquettes, il tutto anche se riposto nelle dipendenze, siano o no separate e, per i capi di vestiario, gli oggetti personali, i preziosi e il denaro, anche nei locali di villeggiatura o presso alberghi e pensioni.

È compreso, altresì, il mobilio, l'arredamento e l'attrezzatura di uffici o studi professionali, purché di proprietà dell'Assicurato, ed esistente in locali comunicanti con l'abitazione stessa. Sono inoltre comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati. Si intende escluso quanto rientra, per definizione, nella voce fabbricato.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Fabbricato

l'intera costruzione edile, destinata ad abitazione, comprese recinzioni e dipendenze (alberi fotovoltaici, pannelli solari e/o fotovoltaici, centrale termica, box e simili purché stabilmente fissati al suolo) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti fissi: idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria nonché gli attacchi fissi a parete degli impianti elettrici ed idraulici (prese – rubinetti ecc...) e punti terminali dei relativi impianti, gli ascensori,

i montacarichi, le scale mobili e le antenne radiotelevisive come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tinteggiature, tappezzerie, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, escluso quanto rientra per definizione nella voce contenuto.

L'assicurazione è prestata per la somma che l'Assicurato dichiara corrispondente al valore a nuovo del fabbricato assicurato.

Se l'assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.

Salvo diversa esplicita pattuizione, s'intende assicurata l'intera porzione del fabbricato di proprietà dell'Assicurato.

Fissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Furto

È colpevole del reato di furto chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri (art. 624 del Codice Penale).

Furto con introduzione clandestina

Il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, approfittando di particolari condizioni e senza destare sospetti nelle persone che si trovano nei locali stessi, vi si sia fatta rinchiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Oggetti pregiati

Quadri, sculture, oggetti d'arte non costituenti mobilio, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi e simili, escluso quanto indicato sotto la definizione preziosi.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Preziosi

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso, per uso domestico o personale, collezioni.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, per anno assicurativo, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).

Rapina

È colpevole del reato di rapina chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (art. 628 del Codice Penale).

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scippo

Furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona capi di vestiario, pellicce ed oggetti personali, compresi oggetti pregiati, preziosi e denaro.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Serramenti

Manufatti in legno, lega metallica, plastica rigida e vetro stratificato di sicurezza destinati alla protezione fisica delle aperture esistenti nell'abitazione (porte, finestre, porte-finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande).

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore a nuovo

Per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell'area.

Per il contenuto, esclusi gli oggetti pregiati, i preziosi e gli oggetti d'arte costituenti mobilio, i documenti personali, ma comprese le pellicce: il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate od asportate con altre nuove uguali oppure equivalenti.

Per oggetti pregiati (escluse pellicce), oggetti d'arte costituenti mobilio e preziosi: il valore di mercato al momento del sinistro.

Valore intero

Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore a quello assicurato, l'Assicurato sopporta una parte proporzionale del danno così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Valori

Denaro, francobolli, carte valori e titoli di credito in genere (escluse valute digitali e/o criptovalute).

Vetro antisfondamento

Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure è costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che le cose assicurate siano poste e custodite in locali aventi pareti perimetrali, solai e copertura in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento o cemento armato.

Inoltre, ai fini dell'operatività della garanzia furto, quando i locali fanno parte di fabbricato elevato a solo piano terreno, la linea di gronda del tetto deve trovarsi in linea verticale a non meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani, accessibili e praticabili, per via ordinaria dall'esterno, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, oppure, trovandosi ad altezza inferiore, il tetto deve essere in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso.

2. - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

L'assicurazione contro i danni derivanti da furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che, quando nell'esercizio non vi è vigile presenza di addetti, ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 millimetri, o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di millimetro, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 millimetri, ancorate nel muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 centimetri oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nel predetto rettangolo, ovvero di superficie non maggiore di 400 centimetri quadrati.

Nei serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 25 centimetri quadrati.

L'assicurazione vale tuttavia, limitatamente ai periodi di chiusura dell'esercizio tra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, anche se le vetrine – purché fisse – e le porte vetrate – purché efficacemente chiuse – rimangano protette da solo vetro fisso

3. - ESTENSIONE DELLA GARANZIA RAPINA (Condizione valida in caso di risposta «SI» alla dichiarazione dell'Assicurato n. 3).

L'assicurazione di cui alla partita 4 è estesa alla rapina (come definita dall'art. 628 del Codice Penale) avvenuta nei locali dell'esercizio assicurato quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

4. - ARGENTIERI (Condizione valida in caso di risposta «SI» alla dichiarazione dell'Assicurato n. 4).

Il punto A in prima facciata deve intendersi derogato e sostituito dal seguente:

«A – qualsiasi danneggiamento o perdita di: argento lavorato o greggio, oggetti di cristallo e porcellana con o senza parti di argento e quanto altro in genere inerente l'attività dell'Assicurato, sia di sua proprietà, sia a lui affidati per stima, per lavori o per qualsiasi altra ragione (esclusi: gioielli, oro ed altri metalli preziosi lavorati o greggi, perle e pietre preziose, orologi d'oro o altro metallo prezioso ed orologi portatili in genere); denaro, valori in genere e titoli di credito, questi ultimi per le sole spese della procedura di ammortamento, quando per essi tale procedura sia proponibile».

5. - SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, che colpisca le partite 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione di un importo corrispondente alla percentuale indicata quale « scoperto » in prima facciata, che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.

Per i casi di «furto» durante le soste del portavalori in albergo, presso clienti, nella propria abitazione o in quella di terzi la percentuale di scoperto del 30% prevista per la partita 12 assorbe quella di cui al paragrafo precedente.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'art. 2 lettera e) delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà dedotto successivamente dall'importo così calcolato.

6. - STABILIMENTI

Qualora l'attività esercitata sia relativa ad uno stabilimento, ad integrazione dell'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene che sono in ogni caso esclusi dall'assicurazione limitatamente alle partite 1, 2, 5, 6, 13, i danni derivanti da: incendio, azione del fulmine, scoppio, esplosione, caduta di aeromobili o di cose da essi trasportate.

7. - OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La presente polizza non è operativa per quelle partite per le quali non sono indicate le relative somme assicurate sull'allegato Mod. F 025.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. RISCHIO ASSICURATO

L'Impresa, si obbliga, alle condizioni tutte ed entro i limiti previsti in polizza, a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da:

A- qualsiasi danneggiamento o perdita di: gioielli, oro, argento ed altri metalli

preziosi lavorati o greggi, perle e pietre preziose, orologi, oggetti d'ornamento preziosi od artistici, e quant'altro del genere inerente l'attività dell'Assicurato, sia di sua proprietà, sia a lui affidati per stima, per lavori o per qualsiasi altra ragione; denaro, valori in genere e titoli di credito, questi ultimi per le sole spese della procedura di ammortamento, quando per essi tale procedura sia proponibile

B- incendio, azione del fulmine, scoppio, esplosione, caduta di aeromobili e di cose da essi trasportate, furto, rapina e guasti causati dall'autore del furto o della rapina nel tentativo o nell'esecuzione degli stessi, quando tali eventi abbiano colpito i beni seguenti: mobilio, arredamento, mezzi di custodia (esclusi i contenuti), porte di camere corazzate e di camere di sicurezza, attrezzatura, impianti di prevenzione e di allarme, macchine per laboratorio e per ufficio e quant'altro del genere esistente nei locali dell'esercizio

C- guasti causati dall'autore del furto o della rapina nel tentativo o nell'esecuzione degli stessi, all'immobile costituito dai locali dell'esercizio con i relativi fissi ed infissi.

Le cose indicate ai punti A, B e C si intendono assicurate a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice

2. - ESCLUSIONI

Sono in ogni caso esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da danneggiamenti o perdite:

- a) determinati od agevolati da dolo o colpa grave:
 - dell'Assicurato, dei suoi familiari o di coabitanti;
 - di dipendenti dell'Assicurato o di altre persone che agiscono per lui;
 - di chi detiene le cose assicurate per essergli state esse affidate per lavoro, per custodia, per vendita o per qualsiasi altro motivo;
- b) dovuti a truffa od estorsione;
- c) consistenti nella rottura di cose assicurate verificatasi durante la lavorazione per effetto della medesima;
- d) avvenuti in occasione di: uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura; atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, terrorismo o sabotaggio organizzato,
- e) confiscate, requisizioni, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto; esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive. Tutto ciò a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con detti eventi;
- f) per ammanchi riscontrati in sede di qualsiasi inventario, verifica o controllo, a meno che l'Assicurato provi che gli eventi che hanno determinato gli ammanchi stessi rientrano, in relazione al tempo ed al modo del loro verificarsi, nelle garanzie di polizza;
- g) di cose assicurate mentre le stesse sono detenute, a scopo di uso personale, dall'Assicurato, suoi familiari, parenti, dipendenti o terzi;
- h) di cose assicurate mentre si trovano in mostra presso alberghi, locali di pubblico spettacolo, circoli e simili, oppure in pubbliche esposizioni, fiere, oppure in vetrinette, anche fisse poste esternamente ai locali dell'esercizio assicurato e non

comunicanti con i medesimi;

- i) dipendenti da furto o smarrimento di cose trasportate da persone per le quali è operante la garanzia di cui alle partite 8, 9 e 12, mentre tali cose si trovano su veicoli, a meno che:
- trattandosi di autovettura privata, le cose siano portate sulla persona oppure si trovino a portata di mano della persona stessa, all'interno dell'autovettura, purché quest'ultima abbia i cristalli rialzati o bloccati e le portiere chiuse a chiave o bloccate dall'interno oppure racchiuse nel bagagliaio munito di due coperchi metallici chiusi con serrature di cui almeno una di particolare sicurezza, e la persona vettrice si trovi nell'interno dell'autovettura. Se, per qualsiasi motivo, la persona vettrice è costretta a scendere dall'autovettura, essa dovrà chiudere quest'ultima nel modo più efficace e rimanerne sempre a contatto, salvi i casi d'improvviso malore od infortunio gravi;
 - trattandosi di veicolo diverso dall'autovettura privata, la persona vettrice porti su di sé o abbia a portata di mano le cose assicurate od usi per l'efficace custodia di esse ogni opportuna cautela, quale richiesta dalle circostanze, dalla natura e dal valore delle cose stesse, e si trovi sul veicolo medesimo, o ne sia scesa per improvviso malore od infortunio gravi;
- j) di cose date da terzi al portavalori in consegna o in custodia, per il solo loro trasporto.

3. – SINISTRI

- a) In caso di sinistro l'Assicurato deve:
- farne denuncia per iscritto sia alla Società sia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia nel termine di ventiquattro ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza;
 - produrre alla Società, entro i cinque giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose colpite da sinistro, con la indicazione del rispettivo valore, nonché copia della denuncia alla Autorità suddetta;
 - conservare le tracce e gli indizi materiali del sinistro, dare la dimostrazione della quantità, della qualità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova; facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi; presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità Pubblica in relazione al sinistro stesso.
- b) Qualora l'Assicurato faccia dichiarazioni scientemente false od alteri le prove e gli elementi per il giusto apprezzamento del sinistro decade dal diritto a qualsiasi risarcimento.
- c) La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti, oppure a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro od anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordano su quella del terzo Perito, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della Parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Società o l'Agenzia assegnataria

della polizza. Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori della provincia in cui è avvenuto il sinistro. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria ed i risultati delle operazioni peritali sono obbligatori fra le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salva la rettifica degli errori materiali di conteggio. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del Perito da essa nominato; quella del Terzo fa carico per metà all'Assicurato, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la sua quota dall'indennizzo spettantegli.

- d) I Periti devono indagare sulle cause e circostanze del sinistro, sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e le dichiarazioni risultanti dal contratto, verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi derivantigli in caso di sinistro e procedere alla stima del danno sulla base del valore che le cose perse o danneggiate avevano al momento del sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati. I risultati delle operazioni peritali debbono essere presentati a ciascuna delle Parti in apposito processo verbale sottoscritto dai Periti o dalla maggioranza di essi. La perizia collegiale è valida ancorché il Perito dissenziente si fosse rifiutato di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
- e) Ove coesistano più assicurazioni sulla totalità o parte delle stesse cose e per uno o più dei rischi coperti con la presente polizza, in caso di sinistro la Società concorrerà con gli altri Assicuratori al pagamento dell'indennizzo complessivamente dovuto con una quota pari al rapporto esistente tra l'importo da essa dovuto secondo la presente polizza e la somma degli importi che sarebbero complessivamente dovuti da tutti gli Assicuratori interessati, secondo i rispettivi contratti, esclusa ogni responsabilità solidale.
- f) L'indennizzo viene pagato entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché siano trascorsi trenta giorni dalla data di denuncia del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria il pagamento può essere effettuato dalla Società soltanto quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'articolo 1, commi a) e b).
- g) Il valore dei recuperi realizzati dopo effettuato il pagamento del risarcimento spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.
- h) Dal momento del sinistro e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento per le partite interessate dal sinistro stesso si intendono ridotti di un importo pari a quello rispettivamente risarcibile, senza corrispondente restituzione di premio. Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato, od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere, con preavviso di 30 giorni, sia dal presente contratto, sia da altri contratti stipulati con il medesimo Assicurato. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo del premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

4. - DISPOSIZIONI VARIE

- a) **L'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali altre assicurazioni stipulate sulla totalità o parte delle stesse cose e per uno o più dei rischi coperti con la presente polizza. La Società, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o da quello in cui ne abbia avuto altrimenti conoscenza, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni, fermo il suo diritto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.**
- b) E' in facoltà dell'Assicurato e della Società di chiedere, mediante lettera raccomandata, la diminuzione delle somme assicurate. In caso di richiesta di diminuzione da parte dell'Assicurato, ritenuta giustificata dalla Società, il premio sarà ridotto dalla rata successiva alla richiesta stessa. In caso di diminuzione disposta dalla Società, la diminuzione e la conseguente riduzione di premio avranno effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della relativa notifica all'Assicurato, che avrà diritto di chiedere l'annullamento della polizza e la correlativa restituzione della parte di premio non consumata.
- c) La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
- d) La presente polizza cesserà alla sua naturale scadenza.
- e) **Sono a carico dell'Assicurato tutte le imposte e gli altri oneri presenti e futuri, stabiliti in relazione al contratto.**
- f) Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

g) Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza valgono le norme di Legge.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- 1) Dalla garanzia di cui alle partite 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono esclusi i danni di furto e di rapina perpetrati dall'esterno dell'esercizio con effrazione dei soli vetri di vetrine e di porte, danni la cui copertura può essere prestata unicamente con la partita 7.
- 2) Dall'assicurazione di cui alla partita 9 sono escluse le cose comunque lasciate «in sospeso per la vendita» a concessionari, a rappresentanti, a grossisti ed a dettaglianti, per le quali la garanzia può essere prestata unicamente con la partita 10.
- 3) L'assicurazione di cui alla partita 11 è valevole soltanto per spedizioni con destinazione in località del territorio italiano, effettuate a mezzo:
 - posta, mediante «pacco» assicurato o «pacchetto» assicurato o «corrispondenza» assicurata, in ogni caso con dichiarazione dell'effettivo valore delle cose spedite se il valore stesso non è superiore a EURO 55, oppure con dichiarazione di valore di almeno EURO 55 se il valore delle cose spedite è superiore a detto importo
 - corrieri specializzati nel trasporto di preziosi con esplicita dichiarazione della natura e del valore del contenuto della spedizione

Le spedizioni che implicano trasporto aereo sono comunque escluse dall'assicurazione.

- 4) Quando la somma assicurata, alla partita 12 o cumulativamente con più polizze ancorché stipulate presso diversi Assicuratori, supera l'importo complessivo di EURO 77.470, ed il valore delle cose trasportate è pure superiore a EURO 77.470, la garanzia è prestata alla condizione che il trasporto sia effettuato da almeno due delle persone nominativamente elencate, le quali svolgano le loro mansioni congiuntamente e con costante accompagnamento reciproco e ciò anche se la materiale detenzione delle cose trasportate sia affidata ad una sola delle persone stesse. Qualora le persone suddette, nell'effettuazione del trasporto come sopra prescritto, siano costrette a separarsi, per qualsiasi motivo e con o senza ripartizione fra di loro delle cose trasportate, la garanzia è prestata, per ciascuna persona, sino a concorrenza della somma per essa assicurata con il massimo di EURO 77.470 e ferma restando la somma complessivamente assicurata con la partita 12.

Durante il temporaneo deposito delle cose trasportate nella camera d'albergo del portavalori, non vige l'obbligo della presenza dell'accompagnatore.

La garanzia di cui alla partita 12 è soggetta alla condizione che i portavalori non abbiano età inferiore ai 21 anni né superiore ai 68 anni e che si trovino in

condizioni fisiche idonee alle loro mansioni; per i portavalori che compiono i 68 anni durante il corso dell'assicurazione, essa s'intende cessata dalla data di scadenza della prima rata di premio posteriore al compimento della suddetta età.

Nel caso di viaggio effettuato con aeromobile di linea la garanzia resta operante anche se il portavalori è obbligato, dalle condizioni di trasporto, a consegnare le cose assicurate alle Società aeree e aeroportuali.

Durante le soste del portavalori è ammesso il temporaneo deposito delle cose assicurate in albergo, presso clienti, nell'abitazione di terzi presso i quali il portavalori abbia a soggiornare, nonché nell'abitazione del portavalori medesimo, ad esclusione, in ogni caso, dei locali dell'esercizio assicurato e di quelli con essi comunicanti. In tali circostanze la garanzia «furto» è rispettivamente condizionata a che:

- in albergo le cose assicurate vengano consegnate in custodia all'albergatore o vengano riposte nella camera del portavalori purché questi ponga sempre in atto le migliori cautele per la loro salvaguardia. Qualora si verificasse un sinistro di furto nella camera del portavalori durante la sua assenza, l'indennizzo sarà decurtato del 30% del suo ammontare
- presso clienti le cose assicurate vengano custodite in cassatone. Qualora la cassatone non sia di costruzione posteriore al 1960 e di peso superiore a 400 kg., in caso di furto l'indennizzo sarà decurtato del 30% del suo ammontare
- nell'abitazione del portavalori od in quella di terzi, presso i quali il medesimo abbia a soggiornare, vi sia presenza ininterrotta del portavalori stesso o di persone di sua fiducia e purché, in ogni caso, siano sempre poste in atto le migliori cautele per la salvaguardia delle cose assicurate. Ferma comunque quest'ultima condizione, sono ammesse momentanee assenze delle persone suddette; in tal caso, però, qualora si verificasse un sinistro di furto, l'indennizzo sarà decurtato del 30% del suo ammontare, a meno che le cose assicurate siano rinchiusi in cassatone di costruzione posteriore al 1960 e di peso non inferiore a 400 kg



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Cap. Soc. Euro 67.378.924 int. vers. - P. IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 - Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2
Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

PB053232-TRG-EDZ-0119 - TUTTI I RISCHI PER GIOIELLIERI - OREFICI - OROLOGIAI - BANCHI DI METALLI PREZIOSI ED ARGENTIERI